

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1979

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Semplificazione del procedimento per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche» (46), d'iniziativa del senatore Santalco (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 9, 11, 12 e <i>passim</i>
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	12, 14, 15
BEORCHIA (DC)	16
BEVILACQUA (DC)	15, 16
MARSELLI (PCI)	11
SANTALCO (DC), relatore alla Commissione	12, 14 e <i>passim</i>
SCHIANO (DC)	14, 16

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Semplificazione del procedimento per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche» (46), d'iniziativa del senatore Santalco (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

«Semplificazione del procedimento per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche», di iniziativa del senatore Santalco.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 7^a Commissione ha espresso il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso ove la Commissione di merito ritenga che l'approvazione di esso si traduca in un alleviamento dei compiti dell'Amministrazione finanziaria e in una semplificazione delle incombenze che ricadono sulle famiglie interessate; osserva peraltro che non appare opportuna una modificazione sostanziale della normativa relativa agli esoneri dalle tasse scolastiche al di fuori della stessa riforma delle norme relative al diritto allo studio.

Alla luce di queste considerazioni il parere favorevole è subordinato all'introduzione di talune modifiche dell'articolato.

Si propone quindi di unificare gli articoli 1 e 2 nel seguente testo:

«Per conseguire l'esonero o il semiesonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 9 agosto 1954, n. 645, nonchè all'artico-

lo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il nulla osta dell'Intendenza di finanza previsto dall'articolo 125 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, non è più richiesto".

La Commissione concorda, poi, sulla concessione dell'esonero, di cui agli articoli 15, 16 e 17 sopra citati, agli studenti figli di rimpatriati dalla Libia, ma ritiene che essa vada estesa ai figli dei rimpatriati da altri territori già soggetti alla sovranità dello Stato italiano.

Si propone inoltre di modificare il primo periodo dell'articolo 4, stabilendo che l'ammissione al beneficio dell'esonero è deliberata dal preside, previa verifica della sussistenza delle condizioni che danno luogo all'ammissione effettuata dal consiglio di istituto.

Infine all'articolo 6 andrebbe aggiunto il seguente periodo: " Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilirà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di equipollenza tra la media di otto decimi stabilita dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e le norme attualmente vigenti in materia di valutazione degli alunni ".

La Commissione da ultimo richiama l'attenzione della Commissione di merito sul terzo comma dell'articolo 3, invitandola a valutare se i redditi, cui si fa riferimento nel primo periodo, debbano essere quelli del tutore o non piuttosto quelli del minore soggetto a tutela; e se lo studente maggiorenni debba presentare dichiarazione relativa alla situazione reddituale propria o a quella dei propri genitori, significando che nella prima ipotesi la stragrande maggioranza degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore — anche appartenenti a famiglie assai facoltose — si troverebbe nella condizione di nullatenenza ».

Comunico altresì che ci sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, le quali hanno comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge è di modesta portata e non credo che abbia bisogno di una particolare illustrazione, anche perchè la relazione che lo accompagna è molto chiara.

Si tratta, in sostanza, di snellire alcune procedure attualmente previste per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche. Com'è noto, la legge del 9 agosto 1954, n. 645, contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di tasse scolastiche, prevede la concessione di esoneri e semiesoneri a favore di studenti appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, i quali siano stati meritevoli o rientrino in determinate categorie.

L'attuale procedimento per la concessione dell'esonero in questione prevede, tra l'altro — se non erro in base all'articolo 125 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 — la presentazione della domanda corredata dal nulla osta dell'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza rilascia il nulla osta dopo aver compiuto i necessari accertamenti attraverso l'ufficio delle imposte dirette e la Guardia di finanza. Per snellire tale procedura ho presentato il disegno di legge al nostro esame, il quale prevede la presentazione, al posto del nulla osta dell'Intendenza di finanza, di una dichiarazione sulle disagiate condizioni economiche della famiglia dello studente, che i genitori congiuntamente o separatamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà, dovranno presentare all'autorità scolastica. Alla dichiarazione suddetta si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E tutta qui la sostanza del disegno di legge. Debbo aggiungere che l'articolo 1 propone l'estensione dei benefici agli studenti figli di rimpatriati dalla Libia. Dopo aver letto il parere espresso dalla 7^a Commissione, mi sono permesso di formulare alcuni emendamenti che tengono conto, in parte, del parere suddetto e che vorrei qui illustrare.

Un primo emendamento propone una nuova formulazione dell'articolo 1, che suona così:

« Il nulla osta dell'Intendenza di finanza previsto dall'articolo 125 del regio decreto

4 maggio 1925, n. 653, per la concessione dell'esonero e del semiesonero dal pagamento delle tasse scolastiche, di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 9 agosto 1954, n. 645, nonché all'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dalla dichiarazione sulle disagiate condizioni della famiglia dello studente.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Un secondo emendamento modifica la norma, contenuta nell'articolo 1 del testo al nostro esame, che prevede l'estensione dei benefici agli studenti figli di rimpatriati dalla Libia. Con esso si estendono i benefici anche agli studenti figli di rimpatriati dai territori già soggetti alla sovranità dello Stato italiano, quindi non solo ai figli di rimpatriati dalla Libia.

Un terzo emendamento propone la soppressione degli articoli 2 e 3, il cui contenuto è già assorbito dalla nuova formulazione dell'articolo 1.

Un quarto emendamento, sostitutivo dell'articolo 4, suona così:

« L'ammissione al beneficio dell'esonero è deliberata dal preside, previa verifica, da parte del consiglio di istituto, della sussistenza dei requisiti ».

Un quinto emendamento, infine, propone di sostituire, nell'articolo 5, il richiamato « articolo 3 » con « l'articolo 1 ».

Non credo di dovere aggiungere altro, signor Presidente, se non per raccomandare l'approvazione del disegno di legge con le modifiche suggerite.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Santalco e dichiaro aperta la discussione generale.

M A R S E L L I . Il nostro Gruppo è favorevole in linea di principio all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti che scaturiscono dal parere espresso dalla 7^a Commissione.

Da una prima analisi appare evidente che il disegno di legge, snellendo le procedure relative alla concessione degli esonerati dal

pagamento delle tasse scolastiche e ripristinando con la nuova formulazione dell'articolo 1 il beneficio del semiesonero, non modifica sostanzialmente la normativa attualmente in vigore. In pratica sono stati accolti i suggerimenti della 7^a Commissione, tranne quello — mi pare — di aggiungere all'articolo 6 un periodo concernente la previsione di un decreto ministeriale a proposito dei criteri di equipollenza tra il voto di merito in decimali e i giudizi previsti dalle norme attualmente vigenti.

Ora, io non so se sia opportuna una previsione del genere, anche perchè ritengo che tanto nella scuola dell'obbligo quanto negli istituti d'istruzione superiore il consiglio di istituto e il preside siano in grado di stabilire questa equipollenza del voto rispetto al giudizio.

Noi accogliamo il suggerimento della 7^a Commissione per quanto concerne la modifica all'articolo 4, ma non vorremmo che i consigli d'istituto, dovendo accertare la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio dell'esonero, ricorressero spesso all'Intendenza di finanza per avere conferma delle disagiate condizioni degli allievi che chiedono l'esonero. Questa è una preoccupazione che è emersa anche nella Commissione che ha espresso il relativo parere. L'inconveniente ipotizzato, però, non dovrebbe verificarsi per il fatto che gli istituti hanno in larga misura conoscenza delle condizioni economiche delle famiglie le quali il più delle volte fanno domande intese ad ottenere libri o altre provvidenze.

Un'altra questione è la seguente: noi siamo favorevoli a lasciare le cose così come stanno ad eccezione dello snellimento delle procedure perchè il discorso si riproporrà quando si tratterà di esaminare la legge quadro, con la quale dovrà essere affrontato il problema riguardante il diritto allo studio visto complessivamente, e quindi anche in questi aspetti. Mi domando tuttavia se non era il caso di inserire tra i beneficiari dell'esonero anche i figli degli emigrati all'estero che rimpatriano perchè sono stati licenziati e non hanno più il posto di lavoro. Si tratta soltanto di un suggerimen-

to che sottopongo alla valutazione della Commissione e del Governo.

Nel complesso mi pare che le cose dette dal relatore possano essere condivise e quindi il nostro Gruppo si esprimerà favorevolmente sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* Credo che il disegno di legge possa essere accolto così com'è stato elaborato, con gli emendamenti presentati. Indubbiamente il problema sollevato dal senatore Marselli ha un fondamento; se egli insiste vedremo come inserirlo nel presente provvedimento, ma non mi pare che sia questa la sede in cui debba trovare accoglimento.

PRESIDENTE. I figli degli emigrati già tornati in Italia dovrebbero accedere al beneficio dell'esonero, previsto dal disegno di legge, previa dichiarazione delle disagiate condizioni economiche.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo dà la sua piena adesione allo spirito e alla lettera del disegno di legge presentato dal senatore Santalco.

Già su proposta del Governo era stato approvato dal Parlamento un provvedimento con il quale tutti coloro che chiedevano dei benefici in base ad una disagiata condizione economica da dimostrare attraverso una dichiarazione dei redditi, venivano esentati dall'obbligo di richiedere certificazione della particolare situazione in cui si trovavano. E questo proprio per alleggerire gli uffici dai gravosi compiti e perchè l'ufficio avrebbe potuto certificare quello che lo stesso contribuente aveva dichiarato di dovere allo Stato. Tanto valeva, allora, evitare che questa certificazione fosse fatta dagli uffici e che fosse lo stesso contribuente a farla, salvo procedere — ed ecco perchè ho creduto di premettere questo — ad accertamenti a campione da parte degli uffici o degli enti. Talchè il preside dell'istituto il quale si trovasse di fronte ad una dichiarazione

di disagiate condizioni economiche, da dimostrare attraverso una certificazione degli uffici tributari, dovrebbe sempre essere in condizione di poter fare questo accertamento. Probabilmente non è obbligato a farlo, altrimenti l'onere della prova si sposterebbe dal contribuente al preside, ma può in ogni momento andare a verificare se effettivamente la dichiarazione di insufficiente reddito fatta dal contribuente sia o meno confermata da parte dell'ufficio. Questo, naturalmente, per mettere in condizione la gente di non ottenere il beneficio dell'esonero solamente perchè dichiara di avere una condizione economica disagiata.

Vorrei assicurare il senatore Marselli che tutti gli italiani all'estero hanno il diritto di avere questa agevolazione; quindi i figli degli emigrati che restano in Italia hanno questo diritto all'agevolazione. Giustamente faceva osservare il Presidente di questa Commissione che gli emigrati che dovessero rientrare in Italia sono invece da valutare per l'effettiva situazione economica in cui versano al rientro dall'estero: può darsi che non abbiano bisogno di questa agevolazione perchè sono tornati dall'estero con un reddito elevato. In caso contrario, versando in condizioni disagiate, avranno diritto come tutti i cittadini a godere dell'agevolazione.

Peraltro, poichè il provvedimento introduce modifiche che riguardano la competenza di altri Ministeri, oltre quella del Ministero delle finanze, vorrei sapere se, come si dice nella relazione, l'agevolazione si riferisce soltanto all'esonero completo oppure è stato aggiunto anche il semiesonero.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* Con l'emendamento che abbiamo presentato è stato aggiunto pure il semiesonero; in sostanza, cioè, è stato ripristinato.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Era stata fatta da altri l'osservazione che l'ultimo comma dell'articolo 3 presenta qualche difficoltà di interpretazione.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* È stato presentato un emendamento

6^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (11 ottobre 1979)

tendente a sopprimerlo perchè la sostanza del suo contenuto è stata inserita nell'articolo 1. Cioè, riformulando l'articolo 1, è stato proposto di sopprimere gli articoli 2 e 3.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Gli alunni e i candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica sono esonerati:

a) dalle tasse di immatricolazione e di frequenza, a condizione che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneità o licenza nella sessione di esame, o la promozione per effetto di scrutinio finale con un giudizio non inferiore ad ottimo per il profitto, e, limitatamente agli alunni con non meno di ottimo per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata;

b) dalle tasse degli esami di ammissione, licenza, maturità ed abilitazione, a condizione che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza nell'ultima classe frequentata, e allo scrutinio finale della classe stessa abbiano riportato, per il profitto e la condotta, i giudizi di cui alla lettera *a*).

L'esonero di cui al comma precedente compete, altresì, indipendentemente dai giudizi riportati per il profitto, agli alunni e ai candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica a favore dei quali sussista una delle condizioni indicate negli articoli 15, 16 e 17 della legge 9 agosto 1954, n. 645, e nell'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La medesima agevolazione spetta agli studenti, figli di rimpatriati dalla Libia.

Il relatore, senatore Santalco, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Il nulla osta dell'Intendenza di finanza, previsto dall'articolo 125 del regio decreto 4

maggio 1925, n. 653, per la concessione dell'esonero e del semiesonero dal pagamento delle tasse scolastiche, di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 9 agosto 1954, n. 645, nonchè all'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dalla dichiarazione sulle disagiate condizioni economiche della famiglia dello studente.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Santalco ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

I benefici di cui all'articolo 1 spettano anche agli studenti, figli di rimpatriati dai territori già soggetti alla sovranità dello Stato italiano.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

Il nulla osta dell'Intendenza di finanza, previsto dall'articolo 125 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, non è più richiesto.

Il senatore Santalco ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

Art. 3.

Agli effetti della concessione allo studente minore dell'esonero dalle tasse scolastiche, i genitori congiuntamente o separatamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva

la patria potestà, dichiarano all'autorità scolastica la propria situazione reddituale.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Se del caso, la suddetta dichiarazione può essere resa dal tutore. La dichiarazione è resa dallo stesso studente, se maggiore di età.

Il senatore Santalco ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

Art. 4.

L'ammissione al beneficio dell'esonero è deliberata dal Preside, previo motivato parere favorevole del Consiglio di Istituto. Il provvedimento relativo viene quindi pubblicato nell'albo dell'Istituto stesso.

Il senatore Santalco ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 4.

L'ammissione al beneficio dell'esonero è deliberata dal preside, previa verifica, da parte del consiglio di istituto, della sussistenza dei requisiti.

In relazione a questo emendamento, vorrei chiedere al senatore Santalco se non ritiene che vi sia un completamento da fare; se non sia il caso, cioè, di aggiungere all'esonero il semiesonero.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Ha ragione, signor Presidente; è opportuno fare questa aggiunta. Si potrebbe dire, allora, che l'ammissione ai benefici della presente legge...

PRESIDENTE. Dal momento che facciamo riferimento ad altra legge, sarebbe meglio specificare.

SCHIANO. Desidero precisare che le osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione pubblica istruzione, del cui parere io sono stato estensore, erano improntate a questo spirito: noi volevamo impedire che a livello di consiglio di istituto si determinasse una specie di contenzioso in base al quale si valutava la condizione di disagio o di non disagio delle famiglie sulle opinioni delle persone in esso presenti, rimettendo quindi in discussione tutti i dati oggettivi risultanti dalle certificazioni. In sostanza, si doveva optare per una delle due strade: o si trasforma completamente lo spirito della legislazione esistente — cui, peraltro, questo provvedimento fa riferimento — e si sostiene che l'accertamento delle disagiate condizioni economiche è rimesso al consiglio di istituto, al di là di qualsiasi certificazione oggettiva dell'amministrazione finanziaria (ed è già, questo, un tipo di ragionamento, che tuttavia non ci sentivamo di condividere), oppure si mantiene fermo lo spirito dell'attuale legge, in base al quale il beneficio è condizionato alla sussistenza oggettiva di requisiti documentati, ed allora non si può consentire al consiglio di istituto null'altro che la verifica della sussistenza dei requisiti formali, senza possibilità di entrare nel merito. Si diceva, peraltro, ma soltanto per inciso, che ove sembrasse al consiglio di istituto che potesse sussistere una difformità eclatante fra quanto risultante dalle dichiarazioni dei genitori e quanto notoriamente conosciuto, non si intendeva con questa norma impedire al consiglio stesso di chiedere al preside di accertare presso l'Intendenza di finanza se effettivamente, nella fattispecie, la dichiarazione presentata dai genitori dello studente, o dallo stesso studente se maggiorenne, fosse rispondente a verità; ma nulla al di là di questo. Questo era lo spirito in base al quale la 7^a Commissione ha suggerito tale emendamento.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Però, senatore Schiano, l'interpretazione di questo articolo indurrebbe a dare al consiglio di istituto soltanto poteri di carattere burocratico, cioè l'accertamento di adempimenti formali. Ora, sembra

strano che il consiglio di istituto debba aspettare la dichiarazione di disagiate condizioni e la posizione reddituale di cui si parla nel secondo articolo. Queste sono due dichiarazioni che, se fatte, ammettono al beneficio. In altre parole, un semplice segretario di istituto può constatare se vi è questa dichiarazione della posizione reddituale e constatare se effettivamente è stata fatta la domanda di disagiate condizioni. A questo punto il consiglio di istituto potrebbe, avendone i poteri, sollecitare ulteriori istruttorie per constatare se effettivamente la condizione disagiata c'è o non c'è. Ma in questa maniera si danno soltanto dei poteri formali che non servono assolutamente a niente, che servono unicamente a constatare; cosa, questa, che generalmente viene fatta dagli organi burocratici. Chiunque può constatare se esistono le documentazioni che sono il presupposto per l'ammissione al beneficio.

Dal momento che il testo proposto non è chiaro, se resta così come è stato presentato, si può avere l'impressione che il consiglio di istituto debba addirittura acquisire, prima di concedere il beneficio, la certificazione da parte del direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte, debba cioè avere la certificazione della presentazione della domanda e del risultato del quadro N. Viene eliminata la dichiarazione dell'Intendenza, ma sostanzialmente c'è bisogno di quest'altro documento. Allora, praticamente, non avremo raggiunto il risultato che si voleva raggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei ritiene, quindi, che questo articolo andrebbe riformulato?

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Credo di sì.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, l'articolo 4, nel testo del disegno di legge, prevede che l'ammissione al beneficio dell'esonero è deliberata dal preside, previo motivato parere favorevole del consiglio di istituto. E questo per non lasciare unicamente al preside la

facoltà di decidere; si è pensato di demandare questa incombenza al consiglio di istituto. Questo è lo spirito dell'articolo nel testo originario. Io ho proposto di modificarlo in seguito al parere espresso dalla 7^a Commissione. Fra l'altro, ho ritenuto giusto togliere l'ultimo periodo dell'articolo 4 che recita: « Il provvedimento relativo viene quindi pubblicato nell'albo dell'Istituto stesso ».

Ora, le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario possono, sotto certi aspetti, essere fondate; però il problema è di modificare l'articolo stesso perchè sia più chiaro. Se il Governo ha un emendamento da proporre, siamo pronti a prenderlo in considerazione.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Si potrebbe dire: « previo parere del consiglio di istituto ».

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* È proprio quello che si voleva eliminare, cioè il parere del consiglio di istituto.

BEVILACQUA. Perchè non dire, invece, che il consiglio di istituto ratifica nella sua prima adunanza? La responsabilità della decisione è del preside e il consiglio di istituto ratifica tale decisione. Questa sarebbe la forma più semplice, in quanto rappresenterebbe una presa d'atto da parte del consiglio.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Tale proposta implica, però, che il consiglio svolga una istruttoria, perchè dovendo dare la sua ratifica deve controllare se la deliberazione è stata presa bene o male. Pertanto, si complicherebbe e allungerebbe la procedura. Io ritengo, invece, che solo il preside debba assumere la responsabilità della decisione, ma potendo trovarsi nella necessità di una copertura democratica debba sottoporla al parere non vincolante del consiglio. Il parere favorevole rappresenterebbe un vincolo per il preside, il quale deve poter concedere il beneficio anche per ragioni e notizie che può non comunicare. Dunque, richiedendo un parere favo-

6^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (11 ottobre 1979)

revoles si vincolerebbe il preside, richiedendo la ratifica si obbligherebbe il consiglio a svolgere una sia pur minima istruttoria; è sufficiente, pertanto, che il preside raccolga il parere, ma non in forma vincolante.

BEVILACQUA. Ma il parere espresso a priori è già vincolante ed è in questo caso che il consiglio di istituto, dovendo dare per primo il suo parere, dovrebbe svolgere un controllo della documentazione; mentre, invece, nel caso della ratifica è il preside che controlla gli atti e i documenti che, poi, porterà in consiglio insieme alla sua decisione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 4:

Art. 4.

L'ammissione al beneficio dell'esonero e del semiesonero è deliberata dal preside, sentito il consiglio di istituto.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Art. 5.

L'istanza intesa ad ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche e tutti gli atti relativi, compresa la dichiarazione di cui all'articolo 3, sono esenti dalla imposta di bollo.

Il senatore Santalco ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « all'articolo 3 », con le altre: « all'articolo 1 ».

Poichè nessuno di domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

È abrogata ogni altra norma che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Ritengo che detta norma non possa essere inserita nel contesto del disegno di legge, pertanto propongo di sopprimere l'articolo 6.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

Non è approvato.

SCHIANO. Riguardo al parere espresso dalla 7^a Commissione, vorrei essere informato sul suggerimento in quel contesto espresso a proposito dei criteri di equipollenza da demandare al Ministro della pubblica istruzione.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Il periodo non è stato aggiunto perchè quanto in esso viene suggerito è già in atto, malgrado tutti i cambiamenti che vi sono stati. Probabilmente esiste già una disposizione in tal senso.

PRESIDENTE. Penso che il chiarimento potrà essere affidato ad un'apposita circolare.

Passiamo alla votazione finale.

BEORCHIA. Desidero esprimere il consenso della Democrazia cristiana a questo provvedimento, opportunamente venuto al nostro esame nell'intento di modificare una procedura che comporta momenti di reale difficoltà, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del nulla osta da parte dell'Intendenza di finanza. Si sono mantenute le due categorie di beneficiari: la prima è quella di coloro che tali sono per legge e la cui ammissione al beneficio non richiede una particolare istruttoria, e tra costoro si sono fatti rientrare i figli dei lavoratori italiani all'estero; la seconda categoria è quella in cui rientrano le famiglie

6^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (11 ottobre 1979)

che si trovano in particolare disagio economico, le quali su propria responsabilità devono documentare il loro stato.

Opportuno è stato anche l'emendamento con il quale si è precisato il compito spettante al consiglio di istituto di esprimere un previo parere non vincolante per il preside, evitando così di appesantire il procedimento con istruttorie troppo puntigliose.

Riconoscendo, pertanto, il vantaggio, soprattutto procedurale, derivante dal provvedimento nell'applicazione delle norme di esonero e semiesonero dalle tasse scolastiche, esprimiamo il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte, e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore DOT. GIOVANNI BERTOLINI